

Il Tribunale Ue interviene sull'interpretazione delle cessioni intracomunitarie triangolari

Iva, stop alle modifiche tardive

L'omessa designazione in fattura non si sana dopo anni

DI FRANCO RICCA

Non è sanabile, a distanza di anni, la mancata designazione in fattura del cessionario quale debitore dell'Iva sull'acquisto intracomunitario nelle cessioni a catena, realizzate con un unico trasporto dei beni dal Paese del primo fornitore a quello dell'acquirente finale. L'operatore intermedio che omette questo adempimento sostanziale, necessario per fruire della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitarie, non può regolarizzare anni dopo le fatture carenti della designazione. Egli rimane quindi obbligato, da un lato, a versare l'Iva sull'acquisto intracomunitario nel Paese in cui è registrato e, dall'altro, a identificarsi nel Paese di destinazione dei beni per applicare l'imposta sulla cessione effettuata nei confronti del proprio cessionario.

Così ha deciso il Tribunale Ue nella sentenza del 7 ottobre 2026, causa T-773/25, vertente sull'interpretazione dell'art. 42, lett. a), della direttiva Iva, che consente, nelle cessioni intracomunitarie triangolari, di evitare la tassazione dell'acquisto intracomunitario effettuato dal promotore della triangolazione nel proprio Stato membro e di tassare soltanto la cessione da questi effettuata nel Paese di destinazione, a condizione però che egli designi in fattura il proprio cessionario come debitore dell'Iva su tale cessione e presenti l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

All'origine della sentenza,

la vicenda di una società stabilita in Austria che dal 2011 al 2014 aveva acquistato merci presso fornitori stabiliti in Svezia e in Danimarca per rivenderle in altri Paesi Ue, incaricando i fornitori di trasportare le merci direttamente ai propri clienti nei Paesi di destinazione, senza però indicare nelle fatture delle cessioni intracomunitarie effettuate con il proprio numero identificativo austriaco la designazione dei propri clienti quali debitori dell'Iva nei vari Paesi di destinazione. Nel corso di un controllo, l'autorità austriaca aveva ritenuto inapplicabili le semplificazioni previste per le triangolazioni intra-Ue a causa della mancata designazione richiesta dalla predetta disposizione, e preteso quindi l'Iva sugli acquisti intracomunitari che la società aveva effettuato in Austria, luogo in cui essa era registrata.

In conseguenza della contestazione, nel 2015 la società provvedeva a rettificare le fatture originariamente emesse per le cessioni intracomunitarie, aggiungendovi la menzione del carattere triangolare delle operazioni e la designazione dei propri cessionari come debitori dell'imposta.

Non avendo però l'autorità accettato tali fatture rettificative, si sviluppava una controversia nell'ambito della quale il giudice nazionale decideva di porre alla Corte di giustizia talune questioni, la principale delle quali mirava a sapere se il citato art. 42, lett. a), debba essere interpretato nel senso che la prima emissione, solo a distanza di anni dalla realizzazione delle cessioni, di una fattura prescritta ai fini

dell'applicazione della disciplina derogatoria applicabile alle operazioni triangolari, genera "ex nunc" gli effetti giuridici del regime di semplificazione.

Al riguardo, il Tribunale, richiamate le disposizioni pertinenti, ossia la disciplina generale delle operazioni intracomunitarie e la deroga prevista dal predetto art. 42, ricorda che la Corte ha già dichiarato che qualora la condizione della designazione del debitore e del riferimento all'inversione contabile, mancanti nella fattura originaria, sia rimediata in una fattura successiva, quest'ultima non costituisce una rettifica, bensì la prima fattura dotata del requisito di legge, la quale non può avere effetto retroattivo.

Quanto alla specifica questione, il Tribunale, all'esito di un'articolata e argomentata analisi, ha concluso che una simile fattura correttiva non può avere effetto neppure "ex nunc", non potendosi ammettere che gli effetti del regime di semplificazione siano attivati emettendo nuove fatture diversi anni dopo l'effettuazione delle operazioni. Ciò avrebbe infatti l'effetto di modificare con effetto retroattivo il regime di tassazione applicabile, in particolare con riguardo alla situazione giuridica dell'acquirente finale, che verrebbe inammissibilmente modificata a posteriori.

— © Riproduzione riservata —

